

## **Termini e Condizioni Generali di Acquisto di Atotech Italia Srl**

### **I. Ambito di applicazione**

1. Ove non concordato diversamente per iscritto, tutti i nostri ordini relativi a merci e/o servizi ed il relativo rapporto saranno regolati esclusivamente dalle presenti condizioni generali di acquisto ("Condizioni").
2. Le condizioni generali dei fornitori o di altri partner contrattuali (di seguito chiamati "Fornitori") o di terzi non avranno effetto per noi vincolante se non accettate espressamente per iscritto, senza possibilità alcuna di accettazione implicita.
3. Il presente documento "Termini e Condizioni Generali di Acquisto" si applica ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile italiano.

### **II. Ordini d'acquisto ed ordini**

1. Ordini, accordi e loro modifiche avranno un effetto vincolante per noi soltanto se sono stati eseguiti o confermati per iscritto. La corrispondenza relativa agli accordi contrattuali dovrà essere intrattenuta soltanto con il Reparto Acquisti.
2. I Fornitori ci dovranno inviare conferma scritta dell'ordine entro 14 giorni di calendario, decorrenti dalla data dall'ordine stesso e, in difetto, ci riserviamo il diritto di revocare il medesimo ordine senza che ne derivi alcun nostro obbligo e/o responsabilità.
3. Qualora l'evasione del nostro ordine richiedesse competenze o qualifiche specifiche, il Fornitore ci consegnerà tutti gli idonei attestati, documenti e certificati (di conformità, di qualità CE, manuali d'istruzioni ecc.) direttamente insieme alla sua offerta, senza alcuna richiesta specifica. Il fornitore certifica che i prodotti forniti sono esenti da difetti e conformi alle specifiche concordate. Certificati di Conformità del prodotto dovranno essere forniti dietro semplice richiesta.

### **III. Tempo di Consegna, inadempimento**

1. Date e tempi di consegna concordati per iscritto saranno vincolanti. Le date e i tempi di consegna si considerano rispettati se le merci, oltre a essere conformi al contratto, sono state correttamente ricevute e se i servizi sono stati correttamente prestati completamente, ciascuno nel suo luogo di adempimento come da contratto ed entro il termine stabilito.
2. Allorchè il Fornitore si dovesse rendere conto che una data di consegna concordata non potrà essere rispettata per qualunque motivo, dovrà informarci immediatamente per iscritto, spiegando i motivi e la durata del ritardo, ferme restando le conseguenze per inadempimento o consegna ritardata previste dalla legge.
3. Consegne parziali saranno accettate soltanto previo nostro consenso scritto. In caso di consegna parziale, i documenti di spedizione dovranno indicare che si tratta di una consegna parziale nonché le quantità ancora da consegnare.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore abbiamo il diritto di applicare una penale contrattuale pari allo 0,3% della cifra totale del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo o parte di esso, fino ad un massimo pari al 5% e fatto comunque salvo il maggiore danno. La summenzionata penale potrà essere richiesta fino al momento del pagamento del corrispettivo per la merce e/o per il servizio.
5. Nel caso di una consegna anticipata rispetto a quanto concordato, abbiamo la facoltà di restituire la spedizione a spese del Fornitore. Qualora tale facoltà non venisse esercitata, le merci saranno immagazzinate presso il nostro stabilimento, a spese ed a rischio del Fornitore, fino alla data di consegna convenuta. Nel caso di accettazione di una consegna anticipata, la scadenza del pagamento del prezzo

d'acquisto sarà determinata in base alla data di consegna convenuta.

#### **IV. Risoluzione**

Ci riserviamo il diritto di risoluzione ipso jure nei seguenti casi:

1. Qualora il Fornitore ritardasse la consegna di oltre trenta giorni rispetto a quanto previsto.
2. Qualora il Fornitore consegnasse un prodotto non conforme a quanto previsto.
3. Qualora il Fornitore dovesse essere sottoposto ad una procedura concorsuale od anche solo fosse presentata domanda in tal senso.

#### **V. Imballaggio, trasporto**

1. Le merci da consegnare dovranno essere imballate nella maniera più corretta e adatta alla situazione. Se il materiale di imballaggio non fosse concordato contrattualmente, il Fornitore potrà utilizzare soltanto quanto sia idoneo allo scopo, non danneggi l'ambiente e non impedisca il riciclo.
2. Se i prodotti non dovessero essere destinati alla consegna presso la sede della nostra società, dovremo ricevere comunque copia della relativa bolla di consegna.
3. La consegna dovrà avvenire senza costi, quindi né per imballaggio, movimentazione, trasporto, e assicurazione né per altro, a meno di diversi accordi scritti. Il rischio di perdita e di deterioramento della merce passerà a noi nel momento della nostra ricezione nel luogo di consegna.
4. Il nostro numero d'ordine dovrà essere indicato su tutti i documenti relativi alla consegna.
5. Spese aggiuntive per spedizioni express, necessarie per rispettare una data di consegna, saranno a carico del Fornitore.

#### **VI. Fatturazione e pagamento**

1. Le fatture dovranno indicare il nostro numero d'ordine oltre al numero del Documento di Trasporto. Le fatture che non rispettassero queste condizioni non saranno pagabili.

2. Date di scadenza e tempi di pagamento non decorreranno prima della completa consegna dei prodotti all'indirizzo del destinatario e/o della completa prestazione dei servizi concordati, nonché prima del ricevimento della fattura da parte nostra. Nel caso in cui il Fornitore debba fornire collaudi per i materiali, verbali di collaudo, documenti relativi alla qualità o altri documenti, la ricezione di tali documenti da parte nostra è un prerequisito essenziale per la completezza della consegna/della resa dei servizi. Le date di scadenza ed i tempi di pagamento non decorreranno quindi prima del compimento di tutto quanto sopra previsto. In caso di inadempimenti del Fornitore, di qualsiasi entità e natura, abbiamo il diritto di rifiutare il pagamento.

3. Ci riserviamo tutti i diritti di compensazione e ritenzione nonché l'eccezione di inadempimento, nei limiti concessi dalla legge. In particolare, abbiamo il diritto di trattenere pagamenti dovuti per tutto il tempo in cui possiamo vantare delle richieste valide nei confronti del Fornitore derivanti da consegne o prestazioni incomplete o difettose.

4. Salvo quanto concordato diversamente, i pagamenti sono dovuti con le seguenti modalità:
  - entro 14 giorni con uno sconto del 3%, oppure
  - entro 30 giorni con uno sconto del 2% oppure
  - entro 90 giorni senza alcuno scontoGli sconti saranno validi anche se compensassimo o trattenessimo somme in ammontare ragionevole per difetti della merce e/o del servizio.

5. I pagamenti non costituiscono alcun riconoscimento del fatto che le consegne o le prestazioni siano conformi a quanto stipulato nel contratto e, del pari, non costituiscono alcuna rinuncia a diritti o relative azioni.

#### **VII. Diritti nel caso di difetti, limitazione, ricambi e parti soggette ad usura**

1. Nel caso di difetti della merce e/o del servizio, si applicheranno le disposizioni legislative in vigore nel momento dell'ordine d'acquisto/dell'assegnazione dell'incarico.
2. Eventuali difetti, sia evidenti che occulti, possono essere da noi comunicati al

Fornitore entro due settimane dalla loro scoperta.

3. Il Fornitore si impegna a fornire i ricambi e le parti soggette ad usura per i prodotti a noi consegnati per un periodo di almeno 10 anni dall'ultima consegna.
4. Nel caso in cui il Fornitore intendesse sospendere la produzione di parti di ricambio e parti soggette ad usura per i prodotti a noi consegnati, dovrà avvisarci immediatamente dopo la decisione di sospendere la produzione. Tale decisione dovrà essere presa – fermo restando quanto specificato nel precedente paragrafo 4 – almeno 3 mesi prima della fine della produzione.

#### **VIII. Riserva di proprietà**

Una clausola del Fornitore relativa alla riserva di proprietà sarebbe valida soltanto in quanto si riferisse ai nostri obblighi di pagamento per i prodotti per i quali il Fornitore si riserva il diritto di proprietà, cosicché le clausole relative alla riserva di proprietà di maggiore ampiezza d'applicazione sono invalide.

#### **IX. Qualità del Prodotto e responsabilità per danni dal prodotto**

1. Il Fornitore, per tutta la durata del rapporto con noi, dovrà assicurare la propria RCT e RCO presso primaria compagnia di assicurazione e con congruo massimale (almeno € 1.000.000,00). Per il medesimo periodo, inoltre, il Fornitore dovrà assicurare la propria R.C. per danni da prodotto, che comprenda anche il rischio dei costi conseguenti al richiamo e sostituzione, con massimale congruo. Abbiamo il diritto di chiedere al Fornitore, ed egli dovrà quindi fornirci, copia delle relative polizze e condizioni di assicurazione.
2. Il Fornitore si impegna a garantirci e manlevarci per qualsiasi pretesa e/o richiesta, anche risarcitoria, che terzi dovessero rivolgerci per cause imputabili al Fornitore stesso.

#### **X. Diritti di proprietà intellettuale, diritti d'uso, riservatezza**

1. Il Fornitore si impegnerà affinché il contratto e la sua esecuzione, in particolare

relativamente all'uso delle merci consegnate, non violi qualunque diritto di proprietà intellettuale di terzi.

2. Il Fornitore dovrà manlevarci e tenerci indenni da tutte le rivendicazioni, avanzate da terzi nei nostri confronti, e derivanti dalla violazione di diritti di proprietà intellettuale, menzionati al precedente paragrafo 1., e rimborsarci tutte le spese necessariamente sostenute nell'ambito di tali rivendicazioni.
3. Tutti i documenti (quali fotografie, disegni, dettagli tecnici, ogni informazione ecc.) ed il loro contenuto che, per qualsiasi ragione, dovessimo eventualmente consegnare e/o comunicare al Fornitore, sono da intendersi riservati e di esclusiva proprietà di Atotech e non potranno essere divulgati a terzi in alcun modo. Al termine del rapporto, l'eventuale documentazione da noi consegnata dovrà essere dal Fornitore a noi prontamente restituita, ivi incluse tutte le copie, e ciò anche senza nostra esplicita richiesta.
4. Il Fornitore ci concede, per un tempo indeterminato, una licenza mondiale, non-esclusiva e trasferibile, con le caratteristiche convenute, necessaria per l'uso nell'ambito del contratto, relativa al software che rientra nell'oggetto previsto della fornitura, inclusa la relativa documentazione.
5. Il Fornitore dovrà mantenere il più stretto riserbo sull'esistenza, sul contenuto e sulle modalità del rapporto con noi. Tale obbligo vale anche per qualsiasi soggetto che operi per conto del Fornitore e/o del cui operato egli debba rispondere. L'obbligo di mantenere il riserbo dovrà applicarsi anche a tutte le conoscenze ed informazioni acquisite durante la collaborazione, e così ad esempio a quelle che riguardino la nostra organizzazione, lo sviluppo e le altre strutture e/o il contenuto dei nostri ordini, con riferimento particolare a prezzi, quantità e condizioni.
6. Il Fornitore dovrà trasferirci il diritto di presentare la domanda per il riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale per tutte le invenzioni fatte da lui o da persone impiegate da lui o suoi collaboratori nel corso del contratto per adempiere al contratto. Tale concessione ed il trasferimento dei diritti avverranno a titolo gratuito.

#### **XI. Presenza nei nostri locali**

Gli incaricati del Fornitore presenti nei nostri locali dovranno rispettare quanto disposto dal nostro regolamento aziendale in vigore.

## **XII. Codice di condotta, salvaguardia dell'ambiente, sicurezza**

1. Ci impegniamo a rispettare i valori ed i principi etici elencati nel Codice di Condotta di Atotech. In particolare, questi comprendono, tra l'altro, l'osservanza delle disposizioni di legge e degli standard internazionali fondamentali, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza lavorativa, il rispetto dei diritti umani e delle regole della libera concorrenza, il rifiuto della corruzione, in ogni sua forma, sia pubblica che privata, attiva o passiva nonché l'evitare ogni tipo di conflitto d'interesse.
2. Il Fornitore conferma di essere a conoscenza del contenuto del nostro Codice di Condotta e di rispettare i valori e principi equivalenti a quelli ivi espressi. Inoltre, il Fornitore si impegnerà a promuovere tali valori e principi e a farli rispettare, a sua volta, dai suoi fornitori. Il Codice di Condotta di Atotech può essere scaricato dal sito [www.atotech.com/our-values-and-priorities/](http://www.atotech.com/our-values-and-priorities/).
3. Ci riserviamo il diritto di eseguire, noi stessi o tramite un rappresentante debitamente autorizzato, previa comunicazione scritta, una o più ispezioni presso i locali del Fornitore per valutare l'osservanza dei summenzionati valori e principi. Il Fornitore ci assicura la sua piena collaborazione nel corso di tali ispezioni. Ci impegniamo a mantenere riservate tutte le informazioni divulgate durante tali ispezioni e di utilizzarle soltanto ai fini dell'ispezione stessa.
4. Il contratto si intenderà risolto di diritto qualora il Fornitore violasse i summenzionati valori e principi o qualora egli ostacolasse, in modo irragionevole, l'ispezione di cui sopra e non adotti le misure necessarie per ridurre l'impatto della violazione. Il Fornitore commette grave violazione dei valori e dei principi in particolare nei casi di mancato rispetto dei diritti umani, per esempio lavoro minorile, discriminazione nonché infrazioni delle disposizioni di legge in materia di diritto di lavoro, diritto dell'ambiente e della sicurezza industriale nonché violazioni delle norme anticorruzione.

5. Vista la sua responsabilità relativa alla salute e la sicurezza dei suoi dipendenti sul posto di lavoro, il Fornitore si impegna a ridurre gli impatti negativi derivanti dalle sue attività commerciali su persone e sull'ambiente in maniera continua e durevole. Per quanto le sue circostanze lo consentano, il Fornitore introdurrà e svilupperà un sistema di gestione in base a ISO 14001.
6. Inoltre, il Fornitore si impegna a fornirci tutte le informazioni relative a rischi potenziali degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature di lavoro, dei prodotti, delle sostanze chimiche e dei materiali di produzione che ci fornirà.

## **XIII. Minerali da conflitto, osservanza delle normative**

1. Il Fornitore accetta l'applicazione di quanto previsto dal Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (il "Dodd-Frank Act") e, in particolare, le disposizioni relative ai minerali (sezione 1502). Inoltre, il Fornitore riconosce i rischi significativi, di natura legale e non, collegati all'estrazione di wolframite, cassiterite, columbo-tantalite (coltan), oro ed i loro metalli derivati tantalio, stagno e tungsteno (i "minerali da conflitto") dalla Repubblica Democratica del Congo e dai paesi confinanti ("paesi DRC"). Il Fornitore dichiara, si impegna, consente e attesta, a nostro beneficio e a beneficio dei nostri clienti, che:
  - a. le merci a noi consegnate non contengono "minerali da conflitto" da paesi DRC o, qualora delle merci a noi consegnate dovessero contenere un "minerale da conflitto", che tali merci sono libere da conflitti relativi ai paesi DRC ai sensi del Dodd-Frank Act
  - b. dispone di una politica per la gestione della catena di approvvigionamento e dei processi per svolgere (i) indagini ragionevoli circa il paese di origine del minerale da conflitto contenuto nelle merci a noi consegnate; (ii) una due diligence della sua catena di approvvigionamento, se necessaria, per determinare se i minerali da conflitto estratti nei paesi DRC sostengano, direttamente od indirettamente, qualunque conflitto illegale, e (iii) una valutazione del rischio e azioni attenuanti necessarie per svolgere l'indagine circa il paese d'origine e le operazioni di due diligence.

Il Fornitore si impegna a preparare tutta la documentazione scritta, incluse le certificazioni, che noi o i nostri clienti potrebbero ragionevolmente richiedere per confermare e attestare quanto sopra.

2. Qualora le merci consegnate contenessero sostanze chimiche soggette alle seguenti normative e loro successive modifiche :
  - USA - Toxic Substances Control Act (TSCA)
  - Canada - Domestic Substances List (DSL)
  - EU - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)/ European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (ELINCS)/ Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
  - China - Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China (IECSC)
  - Taiwan - Toxic Chemical Substance Control Act (TCSCA)
  - Giappone - Existing and New Chemical Substances Inventory (ENCS)
  - Corea - Existing Chemicals List (ECL)
  - Filippine - Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
  - Australia - Australian Inventory of Chemical Substances (AICS)

il Fornitore dichiara sin d'ora che adotterà tutte le misure necessarie per conformarsi a, e per far sì che i suoi subappaltatori si conformino a, tutti gli obblighi stabiliti dalle summenzionate normative e ogni loro futura modifica. Il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi conseguenza derivante dalla mancata osservanza delle summenzionate normative. Qualora una o più sostanze chimiche contenute nelle merci consegnate non potessero più essere vendute perché messe al bando da una delle summenzionate normative, il Fornitore ce lo comunicherà, per iscritto almeno sei (6) mesi prima della data in cui tali sostanze non potranno essere più vendute.

3. Il Fornitore dovrà tenere noi e i nostri clienti indenni, sollevati e manlevati da qualsiasi onere derivante dalla violazione degli obblighi del Fornitore di cui alla presente clausola, oppure derivante da qualunque informazione o documentazione scritta in modo inesatto o non veritiero e consegnato a noi od ai nostri clienti.

1. Il Fornitore dovrà rispettare tutti i requisiti stabiliti nelle leggi nazionali ed internazionali applicabili, riguardanti la dogana ed il commercio estero. Il Fornitore dovrà comunicarci per iscritto entro e non oltre due settimane dopo il nostro ordine d'acquisto, nonché immediatamente nel caso di cambiamenti, tutte le informazioni ed i dati dei quali necessitiamo per rispettare le relative normative e leggi per l'esportazione, l'importazione e la riesportazione, in particolare:

- tutti i numeri applicabili delle liste di esportazione, incluso il Numero di Classificazione per il Controllo delle Esportazioni in base alla Lista del Controllo di Commercio delle US (US Commerce Control List = ECCN);
- il codice commodity in base all'attuale classificazione delle commodity per le statistiche del commercio estero ed il codice HS (Harmonized System); e
- il paese di origine (origine non preferenziale) e, su nostra richiesta, la dichiarazione del fornitore relativamente all'origine preferenziale (per fornitori Europei) o certificati di preferenza (per fornitori non-Europei).

2. Qualora il Fornitore violasse i suoi doveri stabiliti al punto XIV.1., dovrà farsi carico di tutte le spese e di tutti i danni che dovremo sostenere a causa di tale violazione.

#### **XV. Sicurezza della catena di fornitura**

1. Il Fornitore potrà avvalersi di subappaltatori soltanto previo nostro consenso scritto.
2. Il Fornitore garantisce
  - (a) che tutte le merci prodotte, immagazzinate, inoltrate o spedite su nostro ordine, che ci verranno consegnate o prese in consegna da noi:
    - saranno prodotte, immagazzinate, preparate, lavorate e caricate in locali commerciali sicuri ed in aree di carico e spedizione sicure, e
    - saranno protette contro interferenze non autorizzate durante la produzione, lo stoccaggio, la preparazione, la lavorazione, il caricamento ed il trasporto;

#### **XIV. Controllo esportazione e dogana**

(b) che sarà impiegato personale affidabile e competente per la produzione, lo stoccaggio, la preparazione, la lavorazione, il caricamento ed il trasporto di tali merci; e

(c) che i partner commerciali che agiscono per conto del fornitore saranno informati che anche loro dovranno adoperarsi per la sicurezza della catena di fornitura, nella summenzionata maniera.

## **XVI. Disposizioni Finali**

1. Il luogo di esecuzione sarà il luogo nel quale le merci o i servizi dovranno essere utilizzati.
2. Il Foro competente in via esclusiva per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è quello di Milano.
3. Queste condizioni generali e i relativi rapporti, sono sottoposti alla legge italiana.
4. Il Fornitore non potrà cedere a terzi i propri diritti e/o obblighi, derivanti dal rapporto con noi, se non previo il nostro consenso scritto.
5. Tutte le modifiche e/o correzioni apportate alle presenti Condizioni generali di Acquisto verranno da noi eseguite in forma scritta.